

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3409

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLETTI e CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2005

—————

Modifiche al codice di procedura penale per l’assunzione a
carico dello Stato delle spese del procedimento nei casi in
cui ricorrano giustificati motivi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a correggere alcune disposizioni del codice di procedura penale concernenti la condanna alle spese del procedimento nei giudizi di impugnazione e nel ricorso in cassazione.

La recente sentenza della Corte di cassazione relativa alla strage di piazza Fontana ha, infatti, suscitato clamore non solo per l'assoluzione degli imputati, ma anche per la condanna dei familiari delle vittime al pagamento delle spese del procedimento, conseguente alla loro soccombenza in sede processuale: la condanna al pagamento delle spese processuali posta a carico dei privati ricorrenti, e cioè a carico di coloro che avevano subito un danno personale e diretto dalla strage, è apparsa a tutti profondamente ingiusta.

Tale condanna, però, è stata necessitata dalle attuali disposizioni di legge, e in particolare dagli articoli 592 e 616 del codice di procedura penale, i quali non lasciano alcuno spazio interpretativo al giudice penale che rigetti l'impugnazione o il ricorso per Cassazione.

In altri termini, il codice di procedura penale vigente non attribuisce al giudice penale alcuna discrezionalità nel porre a carico delle parti soccombenti le spese di giustizia, a differenza di quanto, più equamente, prevede il codice di procedura civile che invece (articolo 92, secondo comma) attribuisce al giudice civile il potere discrezionale di compen-

sare, in tutto o in parte, le spese di lite quando ravvisi la ricorrenza di «giusti motivi».

Il presente disegno di legge intende ovviare a tale discriminazione, modificando (articoli 1 e 2) gli articoli 592 e 616 del codice di procedura penale e introducendo, quindi, anche nel processo penale la possibilità per il giudice di valutare la ricorrenza di «giustificati motivi» tali da far evitare di porre a carico delle parti soccombenti le spese di giustizia ponendo queste ultime a carico dell'erario.

L'articolo 3 introduce una disposizione transitoria che rende applicabile il disegno di legge anche ai «procedimenti definiti con sentenza entro la data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il pagamento delle spese del procedimento non sia già intervenuto», purché gli interessati propongano la relativa istanza entro il termine perentorio del 30 giugno 2006 e previa comunque una espressa specifica deliberazione del giudice che ha emesso la sentenza.

Infine, l'articolo 4 modifica il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, introducendo una specifica ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di chi si costituisce parte civile in procedimenti penali per i reati ivi indicati, inerenti la strage, il terrorismo, la mafia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 592 del codice di procedura penale in materia di spese nei giudizi di impugnazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 592 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento, salvo che non ricorrano giustificati motivi per porre tali spese a carico dell'erario».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 616 del codice di procedura penale in materia di spese del procedimento nel ricorso per cassazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 616 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese del procedimento, salvo che non ricorrano giustificati motivi per porre tali spese a carico dell'erario».

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. Nel caso di procedimenti definiti con sentenza entro la data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il pagamento delle spese del procedimento non sia già intervenuto, il giudice che ha pronunciato la sentenza, ad istanza della parte che vi ab-

bia interesse, si pronuncia in camera di consiglio sulla sussistenza di giustificati motivi per l'addebito all'erario delle stesse spese.

2. L'istanza di cui al comma 1 è preventivamente notificata alla competente Procura della Repubblica ed è depositata presso la cancelleria del medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza entro il termine perentorio del 30 giugno 2006.

Art. 4.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Può altresì essere ammesso al patrocinio chi si costituisce parte civile in procedimenti penali per i seguenti reati di cui ai rispettivi articoli del codice penale: devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285, strage di cui all'articolo 422, attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato di cui all'articolo 241, associazioni sovversive di cui all'articolo 270, associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico di cui all'articolo 270-bis, attentato per finalità terroristiche o di eversione di cui all'articolo 280, atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi di cui all'articolo 280-bis, devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all'articolo 289-bis, nonché per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale»;

b) all'articolo 79, comma 1, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ov-

vero documentazione idonea a dimostrare la qualità di parte offesa avente titolo a sorreggere la costituzione di parte civile»;

c) all'articolo 96, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte, ovvero se, sulla base di una sommaria delibazione, non sussistono i presupposti per un ragionevole accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 76, comma 4-bis».

